

(N. 2204)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, FALLUCCHI, DI STEFANO,
SALERNO, FIMOGNARI e PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1987

Estensione delle disposizioni contenute nella legge 7 marzo 1985, n. 82, ai pensionati assistiti dalle casse della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che si propone si rende necessaria al fine di evitare il perdurare del malcontento della comunità dei pensionati italiani all'estero, divisa da alcuni anni da un iniquo provvedimento che ingiustificatamente discrimina la categoria dei pensionati assistiti dalle Casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro dal resto dei pensionati.

Com'è noto, con legge 27 maggio 1959, n. 324, venne attribuita al personale statale una indennità integrativa speciale mensile, che, ai sensi della lettera c), quarto comma, dell'articolo 2, non competeva per le pensioni pagabili all'estero.

Le disposizioni contenute nella predetta legge vennero, nel contempo, recepite ed applicate anche dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Con la legge del 7 marzo 1985, n. 82, sono state, ora, abrogate le disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale.

Sono sorte, però, difficoltà per l'applicazione di questa nuova legge in favore dei pensionati assistiti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza non avendo, essa, fatto esplicito richiamo nei riguardi dei suddetti pensionati che sono rimasti, dunque, esclusi dal beneficio legislativo.

In conseguenza, la loro pensione, con l'incalzante aumento del costo della vita anche all'estero, motivo principale dell'abrogazione delle disposizioni restrittive, continua ad essere umiliante oltre che indecorosa per il paese che la elargisce.

Da notare che gli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro hanno il fine

di assicurare una sempre più larga protezione sociale, nel quadro dei principi di sicurezza sociale, e di eliminare ogni eventuale sperequazione.

Tali motivi impongono un immediato interessamento della classe politica per chiarire la reale portata della legge n. 82 del 1985 i cui principi devono intendersi di natura generale ed applicati, senza discriminazione alcuna, a tutti i pensionati che fruiscono della indennità integrativa speciale.

L'articolo 1 della legge che si propone prevede, pertanto, la estensione della indennità integrativa speciale alle pensioni erogate dalle Casse gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

L'articolo 2, infine, precisa che la legge che si propone non viene a determinare oneri a carico dell'Erario in quanto l'incidenza finanziaria resta, solo, a carico delle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 marzo 1985, n. 82, sono estese ai pensionati assistiti dalle Casse amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge resta a carico delle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.